



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

Oggetto: Funzionamento del Consiglio dell'Ordine in composizione ridotta — applicazione dell'art. 1 (composizione), dell'art. 8 (scioglimento e commissariamento), degli artt. 15 e 16 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 — adempimenti e comunicazioni necessari in vista delle elezioni del 10 aprile 2026.

I. Premessa: i quesiti sottoposti e la rilevanza sistematica della questione

Con la comunicazione il Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di XXXXXXXX sottopone due distinte questioni, tra loro logicamente connesse ma autonome sul piano delle rispettive soluzioni giuridiche.

Il primo quesito attiene alla possibilità che il Consiglio dell'Ordine, attualmente ridotto a quattro componenti a seguito delle dimissioni di un consigliere per incompatibilità, possa continuare a operare regolarmente. Il secondo quesito, condizionato al verificarsi di un evento futuro e incerto, investe la medesima questione nella più critica ipotesi in cui le annunciate dimissioni del Segretario si concretizzassero, riducendo ulteriormente la composizione del Consiglio a tre soli componenti.

La risposta a entrambe le questioni richiede un'analisi coordinata del quadro normativo speciale dettato dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 («Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali», di seguito «Decreto»), e dei principi generali dell'ordinamento amministrativo in materia di organi collegiali di diritto pubblico, con riguardo al *quorum* strutturale e deliberativo richiesto per la validità delle sedute e alla nozione di incapacità funzionale che legittima lo scioglimento ex art. 8 del medesimo Decreto.

Elemento di contesto di assoluta rilevanza pratica è la prossima tornata elettorale, fissata per il 10 aprile 2026, che già di per sé delinea un orizzonte temporale breve e definito, entro il quale le due fattispecie in esame devono essere valutate.

II. Il quadro normativo di riferimento

1. La composizione legale del Consiglio: art. 1 del Decreto

L'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 382/1944 stabilisce la composizione numerica del Consiglio dell'Ordine in funzione del numero degli iscritti all'Albo. La disposizione prevede:

cinque componenti, se gli iscritti non superano i cento; sette componenti, se gli iscritti superano i cento ma non i cinquecento; nove componenti, se gli iscritti superano i cinquecento ma non i millecinquecento; quindici componenti, se gli iscritti superano il millecinquecento.

Nell'ipotesi in cui, come appare verosimile per l'Ordine di Vibo Valentia — Ordine di dimensioni provinciali contenute —, gli iscritti non superino la soglia di cento unità, il Consiglio è composto di cinque membri, che eleggono nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tale configurazione costituisce la dotazione organica legale di riferimento, rispetto alla quale va misurata qualsiasi riduzione per causa di cessazione anticipata di uno o più consiglieri.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

2. Il quorum per la validità delle sedute: art. 16 del Decreto

L'art. 16 del Decreto stabilisce che «per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti». Si tratta della norma cardine per la valutazione della capacità funzionale del Consiglio in composizione ridotta.

Sul piano interpretativo, il riferimento alla «maggioranza dei componenti» — e non alla maggioranza della composizione legale — è unanimemente inteso dalla giurisprudenza amministrativa e dalla dottrina come riferito ai componenti effettivamente in carica al momento della convocazione, non al *plenum* teorico previsto dall'art. 1. Questa interpretazione risponde a un principio generale proprio degli organi collegiali di diritto pubblico: il *quorum* si determina rispetto alla composizione reale dell'organo, perché una diversa soluzione renderebbe l'organo paralizzato da ogni vacanza, anche temporanea, di un seggio — effetto irragionevole e contrario alla logica della continuità amministrativa. Per questo motivo, il Consiglio direttivo è definito un “collegio imperfetto”, per il funzionamento del quale è sufficiente che sia presenti la maggioranza dei consiglieri in carica (*quorum* costitutivo). Nel caso di specie, la presenza di quattro dei cinque consiglieri eletti, è condizione sufficiente per consentire al Consiglio di deliberare a maggioranza dei presenti (*quorum* deliberativo).

A tale proposito, “*A norma dell'art. 16 d.lg. lgt. del 23 novembre 1944 n. 382, il Consiglio nazionale degli ingegneri, costituito di undici componenti, è validamente costituito anche con la presenza di un numero inferiore di componenti, non essendo richiesta dalla norma il plenum dell'organo per la decisione*” (Cass. civ., Sez. III, 09/01/2001, n. 247). Tale principio va applicato anche all'organo deliberativo dell'Ordine territoriale, per il fatto che “*la variabilità di composizione risponde ad esigenze di funzionamento dell'organo stesso*”. Infatti, il Consiglio direttivo non richiede la presenza necessaria di tutti i componenti istituzionali, essendo sufficiente la partecipazione alle sedute della maggioranza degli stessi (in termini, Cass. Civ. SS. UU. 16/04/1997 n. 3286).

3. La prorogatio del Consiglio uscente e la sostituzione dei dimissionari: art. 15 del Decreto

L'art. 15 del Decreto disciplina due profili distinti: da un lato, la *prorogatio* del Consiglio uscente — che rimane in carica fino all'insediamento del nuovo — e, dall'altro, la sostituzione dei componenti venuti meno nel corso del mandato per decesso, dimissioni o assenza protratta.

Il comma 3 dell'art. 15 stabilisce la procedura per le elezioni suppletive destinate a coprire i seggi vacanti nel corso del mandato. La disposizione, tuttavia, non esclude che il Consiglio continui a operare nella composizione ridotta nelle more dell'espletamento di tali elezioni, imponendo soltanto che si provveda alla sostituzione dei componenti mancanti.

Nel caso di specie, tenuto conto che le elezioni ordinarie sono già fissate per il 10 aprile 2026, il ricorso a elezioni suppletive si rivela del tutto superfluo: il termine intercorrente tra la situazione attuale e la scadenza elettorale è talmente breve da rendere lo svolgimento di un'assemblea suppletiva un adempimento sproporzionato rispetto allo scopo e, in ogni caso, inutile rispetto all'imminente rinnovo dell'intero organo.

III. Prima ipotesi: il Consiglio ridotto a quattro componenti



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

La situazione attuale, in cui il Consiglio risulta composto da quattro componenti a seguito delle dimissioni di un consigliere per incompatibilità, non determina alcuna incapacità funzionale dell'organo e non richiede l'adozione di misure straordinarie.

Assumendo — come appare verosimile — che il Consiglio dell'Ordine di Vibo Valentia sia normalmente composto da cinque membri, la sua riduzione a quattro componenti comporta le seguenti conseguenze sul piano del quorum:

Composizione legale:	5 componenti
Composizione attuale:	4 componenti
Quorum per la validità delle sedute (art. 16):	maggioranza di 4 = 3 componenti
Quorum deliberativo (principio generale):	maggioranza dei presenti = 2 su 3

Con quattro componenti in carica, il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno tre di essi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti — dunque con il voto favorevole di almeno due componenti nelle sedute partecipate dalla sola maggioranza, oppure con tre voti nelle sedute a piena partecipazione. Il Consiglio può pertanto convocarsi, deliberare, adottare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esercitare le funzioni disciplinari e curare la gestione dell'Albo senza alcuna limitazione funzionale derivante dalla ridotta composizione, convocare l'assemblea elettorale in concomitanza della scadenza del mandato.

La fattispecie del comma 3 dell'art. 15 è tecnicamente integrata — essendosi verificata la cessazione di un componente nel corso del mandato — ma la sua operatività concreta è neutralizzata dall'imminenza del rinnovo elettorale. Non vi è obbligo giuridico di convocare un'assemblea suppletiva quando le elezioni ordinarie siano già programmate a distanza di tempo così ravvicinata.

Si raccomanda, ad ogni modo, di comunicare formalmente al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) la riduzione della composizione e la causa che l'ha determinata, tanto per garantire la piena trasparenza nei confronti dell'organo di vertice quanto per evitare che eventuali controlli successivi possano rilevare la mancata comunicazione.

IV. Seconda ipotesi: il Consiglio ridotto a tre componenti per ulteriori dimissioni del Segretario

1. Valutazione del quorum

L'eventuale concretizzarsi delle dimissioni del Segretario ridurrebbe il Consiglio a tre componenti su cinque. In questa configurazione, l'analisi del *quorum* ex art. 16 evidenzia la seguente situazione:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

Composizione legale:	5 componenti
Composizione ridotta (ipotesi):	3 componenti
Quorum per la validità delle sedute (art. 16):	maggioranza di 3 = 2 componenti
Quorum deliberativo (principio generale):	2 componenti (unanimità o maggioranza di 2)
Margine operativo:	minimo — ogni assenza di un componente impedisce la seduta

Nella rigorosa applicazione dell'art. 16, il Consiglio composto da tre componenti rimane formalmente capace di adunanza e di deliberazione: il *quorum* strutturale è soddisfatto con la presenza di due componenti, e la deliberazione è adottata a maggioranza dei presenti. Pertanto, anche in questa seconda ipotesi, il Consiglio non è, di per sé, «in grado di non funzionare regolarmente» ai sensi dell'art. 8.

2. Il limite critico: il confine con la nozione di disfunzione ex art. 8

Pur restando nella soglia della sufficienza formale, il Consiglio ridotto a tre componenti opera in condizioni di estrema fragilità funzionale: ogni impedimento anche momentaneo — indisposizione, conflitto di interessi, astensione obbligatoria — di uno qualsiasi dei tre componenti rende impossibile raggiungere il *quorum* di due presenti. In tale condizione, un singolo componente diventa di fatto un potere di blocco assoluto dell'intera attività dell'organo.

La dottrina amministrativistica e la giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno elaborato, in relazione a organi collegiali in composizione ridotta, il principio per cui il superamento del limite strutturale del *quorum* non esaurisce la valutazione circa la capacità funzionale: laddove la riduzione sia tale da compromettere la garanzia di imparzialità e la corretta dialettica deliberativa — anche senza impedire formalmente le riunioni — può integrarsi la fattispecie di incapacità funzionale rilevante ai fini dell'art. 8.

Nel caso di specie, tuttavia, tale valutazione deve tenere conto del brevissimo lasso di tempo che separa la situazione attuale dalle elezioni del 10 aprile 2026. Il ricorso all'art. 8 — che comporta lo scioglimento del Consiglio, la nomina di un commissario straordinario e lo svolgimento di nuove elezioni entro novanta giorni — sarebbe sproporzionato rispetto all'obiettivo di garantire la continuità istituzionale, considerato che le elezioni ordinarie sono già imminenti e che la funzione di commissariamento si sovrapporrebbe e probabilmente si concluderebbe contestualmente al procedimento elettorale già avviato.

3. Limitazione dell'attività nella seconda ipotesi

Nella seconda ipotesi, la prudenza istituzionale impone che il Consiglio, nella sua composizione ridotta a tre componenti, limiti la propria attività agli atti strettamente necessari alla continuità amministrativa, adottando il seguente orientamento operativo:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

Atti di ordinaria amministrazione: proseguire regolarmente (tenuta dell'Albo, rilascio di certificati, iscrizioni, aggiornamenti, adempimenti tributari e previdenziali, pagamento di spese correnti).

Atti urgenti non differibili: adottarli motivando espressamente l'urgenza e l'impossibilità di differire al nuovo Consiglio.

Atti di straordinaria amministrazione non urgenti: sospendere e rinviare al nuovo Consiglio eletto il 10 aprile 2026, che si insedierà nell'imminenza di tale data.

Procedimenti disciplinari: verificare, caso per caso, se le scadenze procedurali consentano il rinvio; in caso di scadenze perentorie, procedere garantendo il rispetto delle garanzie del contraddittorio.

4. La sostituzione del Segretario dimissionario

Le dimissioni del Segretario, ove si verificassero, determinano — oltre alla riduzione numerica del Consiglio — la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Segretario tra i componenti residui, ai sensi dell'art. 3 del Decreto, secondo il quale «ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere». Il Consiglio residuale di tre componenti è quindi tenuto a procedere all'elezione interna di un nuovo Segretario nella prima seduta utile successiva all'efficacia delle dimissioni.

V. Adempimenti e comunicazioni necessari

Indipendentemente dal verificarsi della seconda ipotesi, si indicano di seguito gli adempimenti che il Presidente dell'Ordine è tenuto a curare con tempestività.

1. Comunicazione al CNPI

La riduzione della composizione del Consiglio — sia nella configurazione attuale di quattro componenti, sia nell'eventuale ulteriore riduzione a tre — deve essere comunicata formalmente al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. La comunicazione deve indicare: la causa della cessazione di ciascun componente, la composizione residua, il numero degli iscritti all'Albo, la data delle prossime elezioni e l'intenzione dell'Ordine di procedere al rinnovo nei termini previsti. Il CNPI è l'organo di vertice della categoria e ha funzioni di vigilanza e indirizzo sugli Ordini territoriali; la sua informazione preventiva tutela l'Ordine da eventuali contestazioni successive.

2. Comunicazione al Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sugli Ordini professionali ai sensi della normativa vigente. In presenza di una riduzione della composizione del Consiglio al di sotto della soglia legale, è prudente — sebbene non espressamente obbligatorio sotto il profilo formale per la prima ipotesi — dare comunicazione anche al Dicastero vigilante, particolarmente nel caso in cui la composizione scenda a tre componenti. Tale comunicazione ha la funzione di documentare che la situazione è nota all'autorità vigilante e che l'Ordine sta operando in modo trasparente in vista delle imminenti elezioni.

3. Verbalizzazione delle dimissioni e decorrenza dei loro effetti



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

Occorre verificare con precisione la data di efficacia delle dimissioni del consigliere cessato per incompatibilità — che decorrono dal momento in cui sono state accettate dal Consiglio o, in mancanza di accettazione, decorso il termine previsto dal regolamento interno — e documentare tale efficacia nel verbale di seduta. Analogamente, le eventuali dimissioni del Segretario dovranno essere formalizzate per iscritto, deliberate nel verbale e rese efficaci secondo le medesime modalità. La corretta documentazione dell'efficacia delle dimissioni è indispensabile per determinare con precisione il *quorum* vigente a partire da ciascuna data.

4. Adempimenti elettorali per il 10 aprile 2026

Il Presidente è tenuto ad assicurare che tutti gli adempimenti preparatori alla tornata elettorale del 10 aprile 2026 siano compiuti nei termini previsti dall'art. 2 del Decreto — convocazione dell'assemblea mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti non sospesi, con indicazione dell'oggetto dell'adunanza, luogo, giorno e ora in prima e seconda convocazione. La prossima tornata elettorale costituisce la via maestra per il ripristino della piena composizione legale dell'organo e deve essere gestita con la massima cura procedurale, al fine di evitare impugnazioni che potrebbero determinare, in combinazione con l'attuale ridotta composizione, un prolungamento anomalo dello stato di incertezza istituzionale.

VI. Conclusioni

Il Consiglio dell'Ordine di Vibo Valentia, nella sua composizione attuale di quattro componenti, è pienamente in grado di operare regolarmente ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.Lgt. 382/1944. Il *quorum* strutturale richiesto per la validità delle sedute — maggioranza dei componenti in carica, ossia tre su quattro — è raggiungibile senza difficoltà. Non sussistono i presupposti per lo scioglimento ex art. 8, né si rende necessario ricorrere a elezioni suppletive ex art. 15, comma 3, data l'imminenza della tornata elettorale del 10 aprile 2026.

Il Presidente è tenuto a comunicare tempestivamente la riduzione della composizione al CNPI e, prudenzialmente, al Ministero della Giustizia; a verbalizzare con precisione la decorrenza delle dimissioni; a garantire il corretto espletamento di tutti gli adempimenti preparatori alla tornata elettorale del 10 aprile 2026, che costituisce la via ordinaria e istituzionale per il ripristino della piena composizione legale del Consiglio.